

ALL. "D" DEL REG. N. 64034

Statuto

Associazione Civita

ART. 1

Denominazione

E' costituita l' "Associazione Civita per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale", in forma abbreviata "Associazione Civita".

ART. 2

Scopo

L'Associazione ha per scopo istituzionale la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, attraverso la tutela e le più appropriate forme di utilizzazione e comunicazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro.


ART. 3

Soci

Possono far parte dell'Associazione, come soci ordinari, sostenitori o onorari società od enti che siano in grado di apportare un effettivo contributo al perseguimento dei suoi fini.

I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi.

Possono concorrere al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, sulla base di accordi con l'Associazione medesima, anche le società ed enti ad essa esterni,



che siano in grado di apportarvi un valido contributo; tali società ed enti sono ammessi a partecipare all'assemblea con funzioni consultive.

L'Associazione potrà essere sostenuta anche da persone fisiche, denominate "Amici di Civita", secondo modalità da loro stesse definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Gli "Amici di Civita" saranno ammessi a partecipare all'assemblea con funzioni consultive secondo le modalità all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 4

##### Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente;
- c. il Presidente Onorario;
- d. il Consiglio di Amministrazione;
- e. il Comitato di Presidenza;
- f. il Segretario Generale;
- g. il Collegio dei Revisori;
- h. il Comitato Scientifico;

#### ART. 5

##### L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori ed onorari. Ogni socio ordinario e sostenitore ha diritto ad un


voto. I soci onorari partecipano all'Assemblea con funzioni consultive. Gli "Amici di Civita" partecipano all'Assemblea con le medesime funzioni dei soci onorari a mezzo di un rappresentante prescelto secondo le modalità all'uopo stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

E' ammesso il voto per corrispondenza o per delega.

Nessun delegato potrà avere più di 10 deleghe. Può essere delegato qualunque terzo, anche dipendente.

E' ammessa la possibilità che all'Assemblea si partecipi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire ed intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.



L'Assemblea:

a. nomina il Presidente, il Presidente Onorario, il Segretario Generale, i membri del Comitato di Presidenza e i membri del Consiglio di Amministrazione;

b. nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. determina il numero dei componenti del Comitato Scientifico e nomina la metà dei suoi membri;

d. delibera, con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto, e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti sulle modifiche al presente statuto;

e. revoca la qualifica di soci dell'Associazione per grave e giusta causa, compresa l'ipotesi di mancato versamento della quota associativa per due annualità;

f. approva il bilancio consuntivo predisposto dal Segretario Generale, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ad eccezione dei casi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, le delibere dell'Associazione sono prese con la presenza della metà dei soci e a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della riunione ovvero via telegramma, telex o telefax almeno 5 giorni prima.

Il Presidente

Il Presidente dura in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica; può essere scelto anche fra non soci ed il suo mandato è rinnovabile.

Il Presidente:

a. è legale rappresentante dell'Associazione ed imprime ad essa l'indirizzo culturale e scientifico;

b. cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Associazione;

c. convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Presidenza.


Il Presidente può nominare, fra i membri del Comitato di Presidenza, un Vice Presidente cui può delegare parte dei suoi poteri.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. Ove il Vice Presidente non sia nominato, il Presidente è sostituito dal Segretario Generale.

ART. 7

Il Presidente Onorario

L'Assemblea potrà nominare Presidente Onorario individuato tra le persone che abbiano dato un contributo determinante all'attività della Associazione.



Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

#### ART. 8

##### Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, in rappresentanza di tutti i Soci ordinari, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio così eletto potrà, peraltro cooptare altri 5 membri anche non in rappresentanza dei Soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
  - b) determina anno per anno l'importo della quota associativa;
  - c) propone all'Assemblea la revoca, per grave e giusta causa, della qualifica di soci dell'Associazione;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione, tra cui il Segre-

tario Generale, nel Consiglio di Amministrazione di Civita

Servizi;

d) approva il regolamento di adesione agli "Amici di Civita";

e) approva il programma annuale di attività e il bilancio preventivo e formula raccomandazioni sull'indirizzo culturale e scientifico dell'Associazione; approva altresì la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

f) determina il compenso del Presidente e del Segretario Generale e le eventuali indennità da corrispondere al Vice Presidente e ai componenti del Comitato Scientifico;


g) delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

h) può istituire uno o più comitati. su proposta del Presidente, il quale ne propone altresì le modalità di composizione;

i) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che redige i verbali delle riunioni e assiste il Presidente e il Segretario Generale nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del pro-



gramma di attività e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per corrispondenza o per delega.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale.

Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori,

l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire per teleconferenza o per videoconferenza, a

condizione che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire ed intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere

e visionare documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché che sia

consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Verificandosi questi requisiti

la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### ART. 9

##### Il Comitato di Presidenza

Il Presidente, il Presidente Onorario e il Segretario Generale sono membri di diritto del Comitato di Presidenza. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dal Presidente Onora-



rio e dal Segretario Generale, da un numero di altri membri, da 15 (quindici) a 30 (trenta), nominati, su proposta del Presidente, dall'Assemblea fra i rappresentanti degli associati o anche fra estranei, questi ultimi nei limiti del dieci per cento. Il Comitato di Presidenza dura in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica, e il suo mandato è revocabile dall'Assemblea.

I suoi membri sono rieleggibili.


Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato di Presidenza è convocato dal Vice Presidente e, ove il Vice Presidente non sia nominato, dal Segretario Generale.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nella definizione dell'indirizzo culturale e scientifico e dei rapporti istituzionali dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza collabora con il Presidente e con il Segretario Generale ogni volta che sia richiesto.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa il Collegio dei Revisori.



E' ammessa la possibilità che alle riunioni del Comitato di Presidenza si partecipi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire ed intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART: 10

Il Segretario Generale


Il Segretario Generale dura in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nella predisposizione del programma annuale di attività, sentiti il Comitato di Presidenza e il Comitato Scientifico, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi e del Vice Presidente.

Il Segretario Generale può essere scelto anche fra estranei.

Salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione indicati nel superiore Art. 8, il Segretario Generale è incaricato della gestione e della amministrazione dell'Associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione, con un limite di spesa determinato dal Consiglio di Amministrazione, oltre il quale le decisioni di spesa debbono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale cura e sovrintende alla gestione dei programmi di attività dell'Associazione, compiendo tutti gli atti necessari ed utili per il raggiungimento dello scopo della Associazione, con l'esclusione delle materie espressamente riservate alla competenza degli altri organi, è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'Associazione e sovrintende la gestione finanziaria; ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e di chiedere fidi in conformità alle direttive date dal Consiglio di amministrazione.

Sovrintende alla contabilità dell'Associazione effettuando le relative verifiche e controllando la tenuta dei libri contabili, sovrintendendo a tutti gli obblighi ed adempimenti conseguenti ed inerenti, compresa la predisposizione della proposta di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale analizza e verifica l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci con-



suntivi.

Il Segretario Generale cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'Associazione.

Al Segretario Generale possono essere delegati i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e gli Enti previdenziali ed assicurativi, in tal caso considerandosi al medesimo affidate le relative denunce e comunicazioni annuali e periodiche previste per legge.

Anche per quanto delegato dal Consiglio di amministrazione al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Segretario Generale può nominare procuratori speciali per lo svolgimento di una o più delle attività rientranti nei propri poteri e può nominare un Direttore dell'Associazione determinandone le attribuzioni.

#### ART.11

#### Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile se esso non è affidato dall'Assemblea a una società di revisione.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e da due supplenti. Essi durano in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-

lativo al quinto esercizio della carica.

Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- b) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- c) ove eserciti il controllo contabile, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

#### ART. 12

##### Il Comitato Scientifico


Il Comitato Scientifico è composto da 6 (sei) a 12 (dodici) membri dei quali la metà, tra cui il Presidente del Comitato Scientifico ed il Vice Presidente del Comitato Scientifico, nominati dall'Assemblea, ed i restanti successivamente cooptati su proposta del Presidente del Comitato Scientifico.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico ha la funzione di proporre agli organi competenti dell'Associazione i temi e le linee culturali e scientifiche dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che alle riunioni del Comitato



Scientifico si partecipi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire ed intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 13

Sede

L'Associazione ha la sede principale in Roma, Piazza Venezia, n. 11.

Altre sedi possono essere istituite sia in Italia che all'estero.

ART. 14

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote annuali dei soci ordinari nella misura decisa dall'Assemblea generale anno per anno;
- b. dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dai terzi;

c. da donazioni o lasciti in genere;

d. dai ricavi per servizi eventualmente prestati a terzi.

#### ART. 15

##### Esercizio Sociale

L'Esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e non potranno essere ripartiti a nessun titolo tra gli associati.

#### ART. 16

##### Durata e scioglimento


La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento con delibera assembleare verranno nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno, con il controllo dei Revisori, alle operazioni di liquidazione.

L'attivo netto verrà utilizzato secondo le indicazioni date dall'Assemblea, e comunque dovrà essere destinato ad altri enti senza finalità di lucro che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

In mancanza di deliberazioni assembleari, sarà provveduto ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile, destinando l'attivo ad altri enti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

#### ART. 17



Recesso

I Soci hanno diritto di recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta diretta al Presidente, da inviarsi entro e non oltre i 30 (trenta) giorni anteriori alla chiusura di ciascun esercizio.

Il recesso avrà efficacia alla data di chiusura dell'esercizio medesimo. Il socio receduto dovrà versare tutti i contributi dovuti sino alla data di efficacia del recesso e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio si intenderà decaduto di diritto ove cessi la propria attività, ove sia sottoposto a procedure concorsuali e ove sia posto in stato di liquidazione.

ART. 18

Rinvio

Per quanto previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

*Antonio Mancuso*

